



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

Bruxelles, 11 giugno 2008 (16.06)

Fascicolo interistituzionale:

2007/0195 (COD)

2007/0196(COD)

2007/0197 (COD)

2007/0198 (COD)

2007/0199 (COD)

10513/08

**ENER 187
CODEC 751**

NOTA

del: Segretariato generale del Consiglio

alle: delegazioni

Oggetto : Consiglio TTE (Energia) del 6 giugno 2008
- Mercato interno dell'energia

Si allega per le delegazioni il documento di seduta, distribuito venerdì scorso, sulla cui base il ministro A.Vizjak, presidente del Consiglio, ha potuto concludere che, sebbene non tutti gli Stati membri siano stati in grado di accettarlo integralmente, questo pacchetto sul mercato interno, nei suoi aspetti essenziali, forma oggetto di un accordo di massima in sede di Consiglio.

DOCUMENTO DI SEDUTA

**CONSIGLIO TTE
6 GIUGNO 2008**

1. Dal Consiglio TTE del febbraio scorso la presidenza ha intensificato i lavori sulle cinque proposte trasmesse dalla Commissione nel settembre 2008 per riuscire a rispettare il termine fissato dall'ultimo Consiglio europeo di primavera.
2. Nel rilevare le riserve delle delegazioni o della Commissione che sussistono su punti specifici ovvero le richieste di deroga in sospeso, la presidenza ritiene che gli elementi delineati nella parte 3 e rispecchiati nei testi giuridici¹, fermi restando ulteriori ritocchi redazionali, possano costituire la base di un orientamento generale su tutto il pacchetto, in attesa dei pareri del Parlamento europeo. In questa fase del processo legislativo la Commissione mantiene una riserva generale.
3. **Elementi per il conseguimento di un orientamento generale**
 - a. **Effettiva separazione (direttiva sull'energia elettrica, direttiva sul gas)**

Tutte le delegazioni concordano sulla necessità di realizzare un'effettiva separazione fra le attività di fornitura e di produzione e le operazioni di rete, in linea con gli orientamenti del Consiglio europeo di primavera 2007. Tuttavia, sebbene la maggioranza delle delegazioni e la Commissione ravvisino nella completa separazione proprietaria l'opzione migliore in assoluto, le disposizioni citate qui di seguito hanno delineato un'opzione che prevede un gestore di trasmissione/trasporto indipendente (GTI); **per tener conto dei casi in cui gli accordi relativi a un sistema di trasmissione/trasporto che appartiene a un'impresa verticalmente integrata (IVI) garantiscano una più effettiva indipendenza del GST, sono previste disposizioni supplementari all'articolo 8 (direttiva sull'energia elettrica).** Scopo delle disposizioni è equilibrare le preoccupazioni circa la sfera d'applicazione, il calendario e l'attuabilità di tale opzione con la sua praticabilità e la salvaguardia degli interessi finanziari delle IVI:

¹ Le ultime versioni dei cinque strumenti sono riportate nei docc. 9963/08 + COR1 (direttiva sull'energia elettrica), 9964/08 + COR1 (direttiva sul gas), 9966/08 (regolamento sull'energia elettrica), 9967/08 (regolamento sul gas), 9965/08 (regolamento sull'Agenzia).

- L'opzione GTI dovrebbe essere disponibile per entrambi i settori negli Stati membri in cui, alla data di entrata in vigore della direttiva, il sistema di trasmissione/trasporto appartiene ad una IVI.
- Il capo III bis (gas) e il capo IV bis (energia elettrica) prevedono disposizioni effettive e proporzionate sul GTI atte ad assicurare che il gestore, la sua amministrazione e l'organo di sorveglianza godano di una reale indipendenza, che esso abbia accesso adeguato alle risorse finanziarie e non condivida con la società madre taluni mezzi e risorse né l'identità dell'impresa e che non si verificano conflitti d'interessi.

Le norme che fanno divieto agli amministratori di coprire determinate posizioni o di avere determinate responsabilità, interessi o rapporti d'affari, diretti o indiretti, con la IVI riguardano le persone con effettivo potere decisionale. **Ciò dovrebbe applicarsi alla maggior parte di tali amministratori per 3 anni ex ante e a tutti per 4 anni ex post. In relazione al resto degli amministratori, andrebbe previsto un periodo minimo di 6 mesi ex ante durante il quale sia escluso l'esercizio di attività di gestione o altre attività pertinenti all'interno dell'IVI.** A tal fine il termine "amministrazione" nell'articolo 10 quinquies, paragrafi 3 e 7 della direttiva sul gas (articolo 12 quinquies, paragrafi 3 e 7 della direttiva sull'energia elettrica) si riferisce al livello di gestione esecutiva e al personale che gli riferisce direttamente; inoltre il regolatore vaglierà la nomina dei responsabili della gestione esecutiva.

- Per quanto riguarda l'organo di sorveglianza, le disposizioni (articolo 10 sexies, paragrafo 3 della direttiva sul gas e articolo 12 sexies, paragrafo 3 della direttiva sull'energia elettrica) consentono che un massimo della metà più uno dei membri sia esentato dalle norme sull'indipendenza. **La nomina dei membri restanti dell'organo di sorveglianza è subordinata all'approvazione del regolatore nazionale, il quale può emettere un'obiezione in caso di cessazione anticipata di un mandato, se immotivata.** Quanto all'influenza dell'organo di sorveglianza sull'indipendenza del GST in termini di decisioni d'investimento e relativo finanziamento, si rammenta che il regolatore può comunque imporre (a) modifiche al piano d'investimenti e (b) l'attuazione del piano modificato. Inoltre, l'articolo 10 sexies, paragrafo 1 della direttiva sul gas e l'articolo 12 sexies, paragrafo 1 della direttiva sull'energia elettrica precisano che il mandato dell'organo di sorveglianza esclude le decisioni che vertono sulle attività correnti del GTI, sulla gestione della rete e sull'elaborazione del piano di sviluppo della rete.

- Decisioni sullo sviluppo della rete e sugli investimenti (articolo 10 octies della direttiva sul gas, articolo 12 octies della direttiva sull'energia elettrica): le disposizioni prevedono che il regolatore esamini se il piano di sviluppo della rete del GTI sia coerente con il piano di livello comunitario (rispecchiando impegni quali il raggiungimento dell'obiettivo di una capacità d'interconnessione pari al 10% fissato dal Consiglio europeo di primavera 2007) e, in caso di dubbio, consulti l'Agenzia per far sì che si tenga conto del parere degli altri regolatori. In quest'ottica il regolatore potrebbe imporre al GTI di modificare il piano. Inoltre, fra i criteri di cui tener conto ai fini della revisione specifica dell'opzione GTI (articolo 10 decies della direttiva sul gas e articolo 12 decies della direttiva sull'energia elettrica), si annoverano lo sviluppo degli investimenti e l'infrastruttura d'interconnessione.
- Sono inserite disposizioni sui comportamenti non discriminatori da parte del GTI in prima persona (articolo 10 quater, paragrafo 5 della direttiva sul gas, articolo 12 quater, paragrafo 5 della direttiva sull'energia elettrica) o sull'influenza esercitata dall'IVI (articolo 10 quater, paragrafo 9 della direttiva sul gas, articolo 12 quater, paragrafo 9 della direttiva sull'energia elettrica).
- L'accesso del GTI al mercato dei capitali (articolo 10 ter, paragrafo 1) è controbilanciato dal potere decisionale dell'organo di sorveglianza su questioni come l'approvazione del piano finanziario annuale e il livello d'indebitamento del GST (articolo 10 sexies, paragrafo 1 della direttiva sul gas, articolo 12 sexies, paragrafo 1 della direttiva sull'energia elettrica). Si ricorda che gli Stati membri possono scegliere le modalità (articolo 10 octies, paragrafo 7 della direttiva sul gas, articolo 12 octies, paragrafo 7 della direttiva sull'energia elettrica) che permettano comunque la realizzazione dell'investimento qualora il GST non lo effettui (ad esempio, gli Stati membri possono optare per una gara d'appalto aperta agli investitori anziché obbligare il GST ad accettare un aumento di capitale).
Misure supplementari di salvaguardia per garantire l'osservanza delle disposizioni mediante sanzioni effettive (articolo 22 quater, paragrafo 3 bis della direttiva sull'energia elettrica, articolo 24 quater, paragrafo 3 bis della direttiva sul gas), designazione obbligatoria di un GSI in caso di violazione persistente degli obblighi da parte del GTI (articolo 22 quater, paragrafo 3 bis, lettera h) della direttiva sull'energia elettrica, articolo 24 quater, paragrafo 3 bis, lettera h) della direttiva sul gas). Per quanto riguarda le sanzioni, esse sono definite, a seconda che la violazione degli obblighi imposti dalla direttiva sia imputabile al GTI o alla sua impresa madre, in base al giro d'affari del GTI o dell'impresa madre e irrogate all'impresa inadempiente.
- Per evitare che l'osservanza sia solo formale, si precisa che le decisioni o le approvazioni preliminari dei regolatori/dell'Agenzia non precludono ai regolatori un futuro ricorso debitamente giustificato ai loro poteri né alle altre autorità o alla Commissione l'imposizione di sanzioni (articolo 22 quater, paragrafo 1 bis della direttiva sull'energia elettrica, articolo 24 quater, paragrafo 1 bis della direttiva sul gas).

- Revisione: **nel quadro della revisione generale**, la Commissione effettuerà, **servendosi del parametro dell'effettiva ed efficiente separazione**, una revisione specifica delle disposizioni correlate al GTI da svolgere in tempi brevi (2 anni dopo l'attuazione) in base a criteri oggettivi (**concorrenza, sviluppo della rete e dell'infrastruttura - in linea con gli orientamenti del Consiglio europeo di primavera 2007 - sicurezza dell'approvvigionamento**), che sfoci, se del caso, **entro 3 anni dall'attuazione**, in proposte volte ad assicurare l'indipendenza **pianamente** effettiva del GST.
- **Parità di condizioni: l'attuale proposta introduce tre diversi modelli di separazione nel mercato interno dell'energia. Le misure che gli Stati membri hanno la possibilità di adottare a norma di questa direttiva per garantire condizioni di parità devono essere compatibili con il trattato e la normativa dell'UE. Dette misure devono essere proporzionate, non discriminatorie e trasparenti. Inoltre, è prevista la soppressione dell'articolo 12 bis (direttiva sull'energia elettrica)/10 bis (direttiva sul gas), che risulta superfluo data l'inclusione, nel testo della presidenza, dell'articolo 8, paragrafo 7 (direttiva sull'energia elettrica)/7, paragrafo 7 (direttiva sul gas).**

b. Partecipazione di minoranza

Il testo della presidenza non esclude la partecipazione di minoranza del produttore/fornitore nei GST a condizione che ciò non comporti **alcun** controllo **o alcuna influenza** dell'uno nei confronti dell'altro e non sfoci in un conflitto di interessi (articolo 8, paragrafo 2 della direttiva sull'energia elettrica, articolo 7, paragrafo 2 della direttiva sul gas). Mentre ai produttori/fornitori dovrebbe essere consentito di avere partecipazioni di minoranza nei GST, a questi ultimi non dovrebbe essere permesso di avere partecipazioni nella società produttrice/fornitrice.

Il caso dei clienti finali della rete che esercitano anche, in via marginale, attività di generazione/fornitura di energia elettrica è trattato all'articolo 26, paragrafo 3 della direttiva sull'energia elettrica

c. Proprietà pubblica

Il testo della Presidenza prevede la possibilità di realizzare la separazione proprietaria con due organi pubblici distinti mediante una disposizione che riconosca che due organi pubblici distinti possono essere considerati due persone ai fini dell'attuazione della separazione proprietaria (articolo 7, paragrafo 5bis, della direttiva sul gas, articolo 8, paragrafo 5bis della direttiva sull'energia elettrica).

- d. **Clausola paesi terzi** (articolo 8 bis e articolo 30, paragrafo 1 della direttiva sull'energia elettrica, articolo 7 bis e articolo 33, paragrafo 1 della direttiva sul gas):
A prescindere dall'opzione prescelta per realizzare la separazione effettiva, **il testo deve assicurare che la questione del controllo delle reti da parte di paesi terzi sia affrontata** in modo non protezionistico **al fine di garantire che tali imprese** rispettino le stesse norme applicabili a quelle dell'UE **e di tener conto delle preoccupazioni degli Stati membri in merito al controllo dei paesi terzi. Occorre inoltre affrontare le preoccupazioni** riguardanti le eventuali ripercussioni sulla competenza comunitaria e il trattamento riservato agli investimenti esistenti. Il testo **deve** pertanto **precisare i criteri in base ai quali saranno valutati gli investimenti di paesi terzi, in particolare la sicurezza dell'approvvigionamento dell'UE.**
- e. **Certificazione/designazione dei GST** (articolo 8ter, articolo 8 quater e articolo 10 della direttiva sull'energia elettrica , articolo 7ter, articolo 7ter bis e articolo 9 della direttiva sul gas, articolo 2 bis bis e 2 bis ter dei regolamenti sull'energia elettrica e sul gas):
La procedura più snella prevista dagli articoli succitati si applica a tutte le opzioni, attribuisce un ruolo preponderante al regolatore nazionale durante le varie tappe e permette ampie consultazioni in tutte le fasi. La Commissione **può esprimere un parere sul progetto di decisione del regolatore e il regolatore nazionale terrà nella massima considerazione il parere della Commissione.**
- f. **Deroghe:**
Sono state confermate le deroghe per i piccoli sistemi isolati, con deroghe nominative per CY/LU/MT per entrambi i settori (direttiva sul gas articolo 28, paragrafi 1, 2 e 6 e direttiva sull'energia elettrica articolo 26, paragrafo 3) nonché una deroga per EE/FI/LV riguardante il gas finché i singoli Stati membri saranno direttamente connessi al sistema di altri Stati membri diversi da EE/FI/LV/LT. Inoltre è stata assicurata la conformità di queste deroghe con le disposizioni sui gestori di un sistema combinato (articolo 15 della direttiva sul gas e articolo 17 della direttiva sull'energia elettrica).
- g. **Adozione dei codici di rete** (regolamenti sull'energia elettrica e sul gas):
Il testo della presidenza ha introdotto una procedura nuova, più snella per la redazione e l'adozione dei codici di rete, prevista dall'articolo 2ter bis (entrambi i regolamenti). La procedura prevede esplicitamente la possibilità di rendere questi codici vincolanti previa consultazione esauriente di tutti i soggetti interessati, in particolare del settore industriale, nonché un adeguato coinvolgimento dell'agenzia. Questi codici non pregiudicano il diritto degli Stati membri di redigere codici nazionali per gli aspetti non transfrontalieri.

h. **Autorità di regolamentazione** (articoli da 22bis a 22 quater della direttiva sull'energia elettrica, articoli da 24bis a 24 quater della direttiva sul gas)

– Indipendenza

Disposizioni rigorose (rispettivamente articolo 22 bis, paragrafi 2 e 3 e articolo 24bis, paragrafi 2 e 3) assicurano l'indipendenza dei regolatori in termini di mezzi e potere decisionale; ciò non significa tuttavia che i regolatori non siano soggetti al controllo giudiziario o possano ignorare obiettivi più generali per esempio riguardo alla sostenibilità ambientale o agli obblighi di servizio pubblico, come previsto dall'articolo 22 ter della direttiva sull'energia elettrica e dall'articolo 24 ter della direttiva sul gas.

– presenza di più regolatori:

Il testo della presidenza sancisce la compatibilità del principio di un unico regolatore a livello nazionale abbinato alla rappresentanza unica (ad esempio presso l'Agenzia) con l'attuale esistenza in taluni Stati membri di regolatori a livello regionale/federale ovvero per parti del territorio piccole e isolate (rispettivamente articolo 22bis, paragrafi 1bis e 1ter e articolo 24bis, paragrafi 1bis e 1ter).

– poteri/compiti di regolamentazione:

L'articolo 22 quater della direttiva sull'energia elettrica e l'articolo 24 quater della direttiva sul gas definiscono una serie completa di compiti per i regolatori nazionali e conferiscono loro i poteri necessari. Questo testo prevede che nello svolgimento di tali compiti i regolatori abbiano la possibilità di agire, se del caso, in stretta cooperazione con altre autorità, quali quelle preposte alla concorrenza, pur preservando la propria indipendenza e senza che detti compiti si sovrappongano a quelli (per es. di controllo) di consueto svolti da altre autorità. Al fine di rispecchiare le caratteristiche specifiche delle opzioni GSI e GTI, sono conferiti ai regolatori poteri aggiuntivi rispetto ai GSI (articolo 22 quater, paragrafo 2 della direttiva sull'energia elettrica, articolo 24 quater, paragrafo 2 della direttiva sul gas) e ai GTI (articolo 22 quater, paragrafo 3 bis della direttiva sull'energia elettrica, articolo 24 quater, paragrafo 3bis della direttiva sul gas).

i. **Trattamento dei casi transfrontalieri [regolamentazione¹/deroghe per nuove infrastrutture/nuovi interconnettori]:**

per le questioni della regolamentazione (articolo 24 sexies/22 sexies delle direttive sul gas/sull'energia elettrica, articolo 7 bis del regolamento sull'Agenzia) e le deroghe per nuove infrastrutture (articolo 22 della direttiva sul gas) e per nuovi interconnettori (articolo 7 del regolamento sull'energia elettrica), il compromesso della presidenza prevede un'impostazione in due fasi, coinvolgendo l'Agenzia solo in ultima istanza dopo i tentativi di risolvere la questione tra le autorità nazionali interessate ovvero se queste ultime decidano in tal senso e con consultazione a livello nazionale lungo tutto il processo. Inoltre per quanto riguarda le deroghe per nuove infrastrutture/ nuovi interconnettori, esso consente agli Stati membri di prendere la decisione formale finale. Secondo il parere della presidenza, tali disposizioni raggiungono il giusto equilibrio tra una procedura ragionevolmente veloce e un coinvolgimento adeguato del livello nazionale.

¹ Nel regolamento sull'Agenzia figura come "condizioni di accesso alle infrastrutture transfrontaliere e di sicurezza operativa delle stesse".

j. Linee guida

– procedura di comitato per l'adozione di linee guida:

l'adozione di linee guida mediante la procedura di comitato è stata resa facoltativa ed è ora limitata a un numero minore di articoli rispetto a quelli previsti nelle proposte della Commissione; per i casi restanti la portata di tali linee guida è stata precisata e ristretta.

– Osservanza delle linee guida adottate mediante procedura di comitato:

il testo (articolo 22 sexies della direttiva sull'energia elettrica, articolo 24 sexies della direttiva sul gas) ha limitato il campo di applicazione di questo articolo agli scambi transfrontalieri per quanto un regolatore può portare la Commissione ad esaminare l'osservanza di un altro regolatore.

k. Cooperazione regionale/solidarietà regionale:

il compromesso della presidenza [direttive sull'energia elettrica e sul gas (rispettivamente articolo 5 bis e 5 ter) e regolamenti sull'energia elettrica e sul gas (articolo 2 nonies per entrambi)] prevede una definizione più flessibile dell'ambito geografico della cooperazione regionale e che si tenga debitamente conto dei risultati di tale cooperazione, segnatamente in relazione ai compiti conferiti all'Agenzia.

Per evitare che tali disposizioni ostacolino i lavori delle sedi di cooperazione regionale esistenti, esso prevede che il controllo dell'osservanza delle misure per escludere comportamenti discriminatori e anticoncorrenziali sia effettuato dai responsabili della conformità dei GST verticalmente integrati che partecipano a tale impresa (regionale). In tutti i casi, norme generali in materia di concorrenza si applicano a qualsiasi impresa istituita per attuare tale cooperazione.

Per quanto riguarda le relative disposizioni in materia di solidarietà regionale (articolo 5 bis della direttiva sul gas) esse si fondano ampiamente sui meccanismi esistenti (ad es. direttiva sulla sicurezza dell'approvvigionamento del gas) e rimangono alquanto flessibili per la maniera in cui contribuiscono a tale solidarietà, ad esempio basandosi sui meccanismi di mercato o no.

l. Funzionamento del mercato, inclusi mercati al dettaglio

il testo della presidenza (articolo 22 septies della direttiva sull'energia elettrica, articolo 24 septies della direttiva sul gas) include disposizioni in ordine all'ampio obbligo di conservazione dei dati (obbligo delle imprese fornitrici di tenere a disposizione dei regolatori i dati pertinenti relativi alle transazioni riguardanti contratti di fornitura e strumenti derivati sul gas/sull'energia elettrica) e in ordine ai diritti dei consumatori (garantendo che gli utenti siano correttamente informati del loro consumo di energia e relativi costi con una frequenza tale da consentire loro di regolare il consumo di energia elettrica/gas e concedendo il diritto di cambiare fornitore in qualsiasi momento, facendo obbligo alle imprese energetiche di inviare le fatture entro tre mesi dal cambiamento di fornitore) (allegato riportato in entrambe le direttive). Inoltre, le disposizioni (nuovo articolo 23 della direttiva sull'energia elettrica, nuovo articolo 25 della direttiva sul gas) in materia di mercati al dettaglio sono state semplificate e il riferimento esplicito ai mercati transfrontalieri soppresso.

m. Questioni specifiche sul gas:

pur estendendo alcune disposizioni dell'attuale direttiva agli impianti di stoccaggio e di GNL o al gestore, il testo conferisce ampia facoltà discrezionale agli Stati membri. Gli ultimi testi lasciano la facoltà discrezionale agli Stati membri di definire i criteri applicabili all'accesso agli impianti di stoccaggio (articolo 19 della direttiva sul gas), di cui si tiene conto nei requisiti in materia di separazione giuridica e funzionale (articolo 9 bis della direttiva sul gas), e stabiliscono condizioni abbastanza generali per la fornitura di servizi per l'accesso dei terzi per quanto riguarda gli impianti di stoccaggio e di GNL (articolo 4 bis del regolamento). Inoltre, il testo prevede una certa flessibilità, in particolare prevedendo un periodo transitorio di due anni per quanto riguarda la base del calcolo delle tariffe della rete (articolo 3, paragrafo 1 del regolamento sul gas).

n. L'Agenzia:

- **principio:** il compromesso della presidenza prevede un'agenzia di regolamentazione, indipendente dagli Stati membri e dalla Commissione, con compiti ben definiti;
- **compiti:** l'Agenzia si concentra su questioni che interessano più di uno Stato membro nella misura in cui riguardano decisioni vincolanti; il suo coinvolgimento in aspetti tecnici (redazione di codici) dovrebbe essere rafforzato ma è ancora di natura consultiva; consente in generale ai livelli nazionali di svolgere il loro ruolo (ad esempio impostazione in due fasi per definire le regolamentazioni e proporre i GSI). Per tutti questi compiti i soggetti partecipanti al mercato e le autorità a livello nazionale sono debitamente consultati e i risultati della cooperazione regionale tra GST e tra regolatori debitamente considerati.
- **Equilibrio interno di poteri:** il testo della presidenza prevede
 - un comitato di regolamentazione forte, comprendente rappresentanti dei regolatori nazionali, con regole decisionali che conferiscano loro pari importanza e un direttore dell'Agenzia che agisca di concerto con il comitato di regolamentazione;
 - un consiglio di amministrazione snello ed efficiente composto da sei membri, cinque dei quali nominati dal Consiglio e uno dalla Commissione, con una rotazione parziale capace di assicurare la partecipazione nel corso degli anni degli Stati membri.
- **Trasparenza:** nell'ottica di migliorare il controllo democratico le disposizioni sulla trasparenza, ad esempio riguardo agli interessi dei membri del consiglio e del comitato, sono state rafforzate in misura significativa;
- **Clausola di revisione:** il testo della presidenza contiene un meccanismo di revisione con un impulso deciso del comitato di regolamentazione (articolo 30 del regolamento sull'Agenzia).

